



ORDINANZA SINDACALE N. 60 DEL 07/09/2024

ISTITUZIONE DIVIETO DI BALNEAZIONE TEMPORANEO NEL TRATTO DI COSTA DEL LITORALE CITTADINO DEL COMUNE DI MAIORI COD. ID. IT015065066003

IL SINDACO

Viste la nota trasmessa dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC), avente ad oggetto “*Comunicazione divieto di balneazione*”, da cui si evince che il campione prelevato in data 05.09.2024 nelle acque di balneazione identificate con cod. IT015065066003, appartenente al litorale di questo Comune, è sfavorevole e pertanto la balneazione è vietata fino a nuova comunicazione dal Dipartimento Provinciale ARPAC;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.M. 30 marzo 2010, le acque di balneazione temporaneamente vietate possono essere nuovamente destinate alla balneazione a fronte del primo esito analitico favorevole, a condizione che siano state documentate alla Regione dalle autorità competenti le misure adottate per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento, previa comunicazione da parte dell'ARPAC del risultato analitico favorevole, ai fini dell'emanazione dell'ordinanza sindacale di revoca del divieto;

Ritenuto necessario, pertanto, disporre il divieto di balneazione temporaneo nel tratto identificato con nel tratto identificato con cod.ID IT015065066003 per una lunghezza pari a 574 mt.;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto il D.lgs. 30 maggio 2008 n. 116, "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";

Visto il Decreto 30 marzo 2010, “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;

ORDINA

il divieto di balneazione temporaneo, nel tratto di mare cod.ID IT015065066003 relativo allo specchio acqueo prospiciente il Comune di Maiori, e precisamente alle coordinate geografiche longitudine: Inizio 14,64102 – Fine 14,64669 – Latitudine: Inizio 40,64753 – Fine 40,64490, per metri 574;

DISPONE

all'Ufficio di Polizia Locale di provvedere immediatamente all'installazione di appositi cartelli di divieto di balneazione, in luoghi visibili, lungo il tratto di costa come sopra specificato, nonché al controllo nella località indicata e di fare osservare la presente Ordinanza;



DISPONE, altresì

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line;

la trasmissione della presente Ordinanza, ad ogni effetto di legge a:

- portale acque del Ministero della Salute, secondo l'art. 1, lett. b), c. 4, del D.M. 19/04/2018 di modifica del Decreto 30/04/2010 recante "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";
- Regione Campania - Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema: Pec: dg.500600@pec.regione.campania.it;
- Regione Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale: dg04.prevenzione@pec.regione.campania.it;
- Direzione generale della prevenzione sanitaria: dgprev@postacert.sanita.it;
- Dipartimento di prevenzione Servizi Igiene e sanità pubblica: dip.prevenzione@pec.aslsalerno.it
- A.R.P.A.C. Direzione Generale: direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it A.R.P.A.C. Dipartimento Provinciale di Salerno: arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it;
- Stazione Carabinieri Maiori: tsa27396@pec.carabinieri.it;
- Ufficio Locale Marittimo - Guardia Costiera Maiori: lcmaiori@mit.gov.it;
- Comando Polizia Locale di Maiori: Sede;

INFORMA

- che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile;
- che contro il presente provvedimento può essere proposto il ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

Con l'avvertenza che in caso di inadempimento insorgeranno le responsabilità previste dalle leggi e normative vigenti e saranno adottati, per quanto occorra, provvedimenti sostitutivi da parte delle autorità competenti.

Maiori, 7 settembre 2024.



Il Sindaco
Antonio Capone